Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111

Data Seduta 09/11/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ART. 1, COMMI DA 816 A 836, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - APPROVAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di novembre alle ore 18:30, presso la Residenza Comunale, convocata a cura del Vicesindaco, Lenzi Luca, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
MARTELLI Marco	Sindaco	NO
LENZI Luca	Vice Sindaco	SI
MONFREDINI Emma	Assessore	SI
NANNETTI Mariarosa	Assessore	NO
BERGAMINI Annalisa	Assessore	SI
POLUZZI Donatello	Assessore	SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Reggente Dott. Roberto Monaco.

Il Presidente, Marco Martelli, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi delle disposizioni vigenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in esame l'oggetto indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 111 DEL 09/11/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ART. 1, COMMI DA 816 A 836, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - APPROVAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2024.

La Giunta comunale

Visto l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce dal 1° gennaio 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative, fra le altre, all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che tale canone sostituisce a partire dal 01 gennaio 2021 la previgente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), abrogata quindi fin dalla stessa data;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'applicazione del canone in oggetto approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2021, ai sensi del comma 821 della Legge n.160/2019 sopra richiamata, nel quale sono state disciplinate - tra le altre - le procedure di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, le modalità di dichiarazione per particolari fattispecie, ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa nonché le sanzioni applicabili in conseguenza a comportamenti elusivi delle disposizioni adottate;

Rilevato che:
- ai sensi del comma 824 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 per le occupazioni di suolo il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie (espressa in metri quadrati) alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
- ai fini della classificazione tariffaria prevista ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, il Comune di Crevalcore si colloca nella fascia definita per oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, alla quale corrisponde la tariffa standard annua per le occupazioni di suolo pari a 40,00 Euro/mq e la tariffa standard giornaliera per le occupazioni di suolo pari a 0,70 Euro/mq;
- ai fini della classificazione tariffaria prevista al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, il Comune di Crevalcore si colloca nella fascia definita fino a 20.000 abitanti, alla quale corrisponde la tariffa forfetaria per le occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità pari a 1,50 Euro/ numero utenze complessive, con un minimo di Euro 800,00/anno (da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente);
- ai sensi del comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n.160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 (Governance del PNRR e Semplificazioni) gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003), e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti esclusivamente ad un canone non modificabile pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente (da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente);

Dato atto che detto Regolamento demanda alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe ordinarie del canone, nonché dei coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse in relazione alle diverse fattispecie di occupazione;

Richiamati:
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, comprese le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se appro-

vate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 23/12/2021 per l'approvazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, nonché i coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse, applicabili dal 01 gennaio 2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 30/11/2022 per l'approvazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, nonché i coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse, applicabili dal 01 gennaio 2023;

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 32 per le occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete la tariffa è forfetaria in base al numero delle utenze complessive;
- per esse il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;
- ai sensi del comma 833, art. 1 L. 160/2019 sono esenti dal pagamento del canone, ancorché da autorizzare, le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

Viste, quindi:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2022 per l'approvazione della rivalutazione monetaria delle tariffe per l'occupazione permanente del suolo pubblico per i servizi di pubblica utilità in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (annualità dicembre 2020 – dicembre 2021), applicabili per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, fissando le tariffe per occupazioni con cavi e condutture ad Euro 1,56 per singola utenza, con un minimo di Euro 830,40, e le tariffe per infrastrutture di comunicazione elettronica, in Euro 830,40 per singolo impianto insistente sul territorio;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2023 per l'approvazione della rivalutazione monetaria delle tariffe per l'occupazione permanente del suolo pubblico per i servizi di pubblica utilità in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (annualità dicembre 2021 – dicembre 2022), applicabili per il periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, fissando le tariffe per occupazioni con cavi e condutture ad Euro 1,74 per singola utenza, con un minimo di Euro 924,24, e le tariffe per infrastrutture di comunicazione elettronica, in Euro 924,24 per singolo impianto insistente sul territorio;

Dato atto che la medesima rivalutazione monetaria per l'anno 2024 sarà oggetto di un successivo atto vincolato alla determinazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al prossimo 31 dicembre;

Ritenuto opportuno stabilire che le operazioni di manutenzione, da chiunque effettuata, sulle reti di distribuzione, erogazione e impianti funzionali all'erogazione del servizio si ritiene assorbito dalla tariffa annuale, rientrando tale manutenzione tra le attività di pubblica utilità e ritenuto pertanto opportuno confermare per essi il coefficiente 0 (zero) per determinarne la gratuità;

Considerato che ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale approvato, le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada sono assoggettabili al canone, le cui tariffe possono essere ragguagliate con coefficienti percentuali da stabilirsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, e ritenuto nel merito di confermare il coefficiente 0 (zero) per determinarne la gratuità su tutto il territorio, per i passi prospicienti la viabilità di competenza comunale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 111 DEL 09/11/2023

Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale approvato, le occupazioni di suolo pubblico con installazione dei c.d. "Dehor" di pertinenza di attività commerciali/artigianali sono assoggettate al canone, tuttavia ritenuto opportuno confermare il coefficiente 0 (zero) per le occupazioni dei c.d. "Dehor" di pertinenza di attività commerciali/artigianali installati in aree private, nonché alle aree private destinate a parcheggi di pertinenza di uso pubblico come risultante dal titolo abilitativo edilizio che ne ha sancito la realizzazione;

Rilevato che con Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), all'art. 1, comma 838, si modificava l'art. 1, comma 818, della Legge 160/2019 in merito alla definizione di aree comunali ai fini dell'applicazione del canone, tra cui si comprendono "*i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti*", nel caso specifico solamente per il Centro Abitato di Crevalcore Capoluogo;

Dato atto che tale disposizione ha come effetto di considerare per le strade dei Centri Abitati delle Frazioni e delle Località il coefficiente 0,7 (riduzione del 30% per strade, aree e spazi pubblici di 2° categoria) come già previsto per le extraurbane;

Ritenuto di dover procedere alla conferma delle residue posizioni già disposte con Delibera n. 140 del 2022;

Visto pertanto il prospetto di determinazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico elaborato in applicazione ai principi contenuti nella normativa richiamata, al Regolamento adottato con atto del Consiglio Comunale n. 12/2021 sopra indicato e alle scelte confermate con il presente atto;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto, resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi, palesi;

Delibera

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente decisione;

1. Di approvare le tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, nonché i coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse, così come indicate nell'Allegato prospetto, quale esito delle valutazioni descritte in premessa, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di stabilire che le tariffe e i coefficienti trovano applicazione a partire dal 01 gennaio 2024;

3. Di chiarire che i coefficienti, le tariffe e i canoni per ogni singola tipologia sono approvati per il singolo anno di competenza dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno;

4. Di chiarire che gli importi relativi alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 32 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale approvato saranno rivalutati per

l'anno 2024 con successivo, separato ed apposito atto in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

5. Di chiarire che gli importi relativi alle occupazioni in aree su aree del demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune per la fornitura di servizi di pubblica utilità per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica definite all'articolo 1 del decreto 259/2003 saranno rivalutati per l'anno 2024 con successivo, separato ed apposito atto in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

6. Di chiarire che gli impianti collocati in aree del patrimonio disponibile del Comune sono esclusi dalle previsioni in materia di canone unico; in questo caso il rapporto fra Comune e gestore è eventualmente regolato da contratti di concessione o locazione che trovano la loro disciplina all'interno del diritto privato;

7. Di chiarire che ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2021 le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di occupazione di suolo pubblico con carattere temporaneo o ricorrente fissato al momento del rilascio del titolo autorizzativo sono attribuite al Responsabile dell'Area VI^ Tecnica – Urbanistica ed Edilizia a seguito della nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28/03/2022;

8. Di chiarire che ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2021 le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone di occupazione di suolo pubblico con carattere permanente sono attribuite al Responsabile dell'Area IV^ Finanziaria, e che gli operatori interessati dovranno provvedere al pagamento in un'unica soluzione entro il mese di Aprile di ogni anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Pago PA).

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di comunicazione della presa d'atto ai diretti interessati.

Allegati: n. 01

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ART. 1, COMMI DA 816 A 836, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - APPROVAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2024.

Prospetto di determinazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, nonché dei coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse.

CANONE UNICO PATRIMONIALE
TARIFFE e COEFFICIENTI dal 1° gennaio 2024
TARIFFE ADOTTATE AI SENSI DELLA LEGGE N.160 DEL 27 dicembre 2019, art.1 commi dal 816 al 847

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

- TARIFFA STANDARD ANNUALE (Art. 1, comma 826, L. 160/2019)
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici: 40,00 €/anno per mq

- TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (Art. 1, comma 827, L. 160/2019)
Per le occupazioni temporanee e ricorrenti di suolo e spazi pubblici: 0,70 €/a giorno per metro quadrato o lineare

- COEFFICIENTI da applicare alla tariffa standard in relazione alla classificazione di strade, aree e spazi pubblici (competenza della Giunta Comunale ai sensi degli artt. 24 comma 10, 69 comma 1, 70 comma 1 e Allegato "A" del Regolamento):

CATEGORIA STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	Coefficiente occupazioni permanente	Coefficiente occupazioni temporanee e ricorrenti
1° categoria	1	1
2° categoria (riduzione del 30%)	0,7	0,7
3° categoria (riduzione del 50%)	0,5	0,5

- COEFFICIENTI da applicare alla tariffa standard in relazione alla valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni (competenza della Giunta Comunale ai sensi degli artt. 24 comma 1, 46 e 67 comma 1 del Regolamento):

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	Coefficiente occupazioni permanente	Coefficiente occupazioni temporanee e ricorrenti
Attività edile, scavi, manomissione suolo e sottosuolo	0,85	0,60
Attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi	0,85	0,60
Attività ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive comportanti attività di vendita e/o somministrazione oppure eccedenti la casistiche delle occupazioni occasionali	0,20	0,20
Gestioni in convenzione, patrocinio o similari relative agli operatori del terzo settore-attività di autofinanziamento o beneficenza relative agli operatori del terzo settore	0	0
Passi carrai	0	0

Altre casistiche	1	1

- COEFFICIENTI da applicare alla tariffa standard in relazione alla durata dell'occupazione (competenza della Giunta Comunale ai sensi degli artt. 24 comma 1 e 67 comma 1 del Regolamento):

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	Coefficiente occupazioni permanente	Coefficiente occupazioni temporanee e ricorrenti
Superficie di occupazione < 60 giorni consecutivi	//	1
Superficie di occupazione ≥ 60 giorni consecutivi	//	0,7

- TARIFFA ANNUALE per le occupazioni per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, così come definite all'articolo 1 del decreto 259/2003 (competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 24 comma 8 del Regolamento, poi superato dal comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n.160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108):

sono soggetti esclusivamente ad un canone non modificabile pari a 800 euro (suscettibile di aggiornamento a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo) per ogni impianto insistente sul territorio comunale.

Gli impianti collocati in aree del patrimonio *disponibile* del Comune sono esclusi dalle previsioni in materia di canone unico; in questo caso il rapporto fra Comune e gestore è regolato da contratti di locazione che trovano la loro disciplina all'interno del diritto privato.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE

Applicazione delle Tariffe standard, dei coefficienti e delle disposizioni di Regolamento suddivise tra occupazioni permanenti e occupazioni temporanee; le tariffe sono da applicarsi alla **superficie** corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo:

OCCUPAZIONE PERMANENTE dal 1° gennaio 2024 (durata superiore a un anno) * Tariffa standard 40,00 €/anno per mq	In sedi stradali del Centro Abitato del Capoluogo (Coeff. 1)	In sedi stradali del Territorio extraurbano nonché nelle sedi stradali del Centro Abitato delle Frazioni e delle Località (Coeff. 0,7)	Nelle aree, spazi pubblici, spazi sportivi e piazzali del Capoluogo, delle Frazioni e delle Località (Coeff. 0,5)	* la tariffa si applica per ogni anno o frazione di anno solare suddivisa in dodicesimi (art. 29 comma 1)
Unità di misura	***€/anno per mq***	***€/anno per mq***	***€/anno per mq***	*NOTE*
Attività edile, scavi, manomissione suolo e sottosuolo (Coeff. 1,00)	34,00	23,80	17,00	
Attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi (es: Dehor – ad esclusione dei Dehor in aree private) (Coeff. 0,85)	34,00	23,80	17,00	
Attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi in aree private (es: Dehor) e occupazione di aree private destinate a parcheggi di pertinenza di uso pubblico (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Attività ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive comportanti attività di vendita e/o somministrazione oppure eccedenti la casistiche delle occupazioni occasionali (Coeff. 0,20)	8,00	5,60	4,00	
Gestioni in convenzione, patrocinio o similari relative agli operatori del terzo settore; attività di autofinanziamento o beneficenza relative agli operatori del terzo settore (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Passi carrai (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Occupazioni del sottosuolo diverse dai servizi di pubblica utilità (art. 29 comma 7) (Coeff. 0,25)	10,00	7,00	5,00	
Occupazioni per la manutenzione delle reti per	Gratuito	Gratuito	Gratuito	

servizi di pubblica utilità (art. 32) (Coeff. 0)				
Occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 24 comma 5) (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Occupazione effettuata in occasione di eventi per fini non economici (art. 31 comma 1) (Coeff. 0,50)	20,00	14,00	10,00	
Occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi con capacità superiore a tremila litri (art. 54 comma 1) (Coeff. +0,25 ogni mille litri o frazione)	Da calcolare a seconda della capacità	Da calcolare a seconda della capacità	Da calcolare a seconda della capacità	
Altre casistiche (Coeff. 1,00)	40,00	28,00	20,00	

(Le tariffe sono arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso per i millesimi uguali o superiori al 5)

OCCUPAZIONE TEMPORANEA o RICORRENTE dal 1° gennaio 2024 (durata inferiore a un anno)* Tariffa standard 0,70 €/ giorno per metro quadrato o lineare	In sedi stradali del Centro Abitato del Capoluogo (Coeff. 1)	In sedi stradali del Territorio extraurbano nonché nelle sedi stradali del Centro Abitato delle Frazioni e delle Località (Coeff. 0,7)	Nelle aree, spazi pubblici, spazi sportivi e piazzali del Capoluogo, delle Frazioni e delle Località (Coeff. 0,5)	* la tariffa si applica per ogni giorno di occupazione anche se < 24 ore (art. 6 Regolamento)
Unità di misura	***€/giorno per mq***	***€/giorno per mq***	***€/giorno per mq***	*NOTE*
Attività edile, scavi, manomissione suolo e sottosuolo (Coeff. 0,75)	0,42 ** 0,29 se ≥ 60 gg	0,29 ** 0,21 se ≥ 60 gg	0,21 ** 0,15 se ≥ 60 gg	** Occupazioni di durata ≥ 60 giorni consecutivi (Coeff. 0,7)
Attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi (es: Dehor – ad esclusione dei Dehor in aree private) (Coeff. 0,60)	0,42 ** 0,29 se ≥ 60 gg	0,29 ** 0,21 se ≥ 60 gg	0,21 ** 0,15 se ≥ 60 gg	** Occupazioni di durata ≥ 60 giorni consecutivi (Coeff. 0,7)
Attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi in aree private (es: Dehor) e occupazione di aree private destinate a parcheggi di pertinenza di uso pubblico (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Attività ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive comportanti attività di vendita e/o somministrazione oppure eccedenti la casistiche delle occupazioni occasionali (Coeff. 0,20)	0,14 ** 0,10 se ≥ 60 gg	0,10 ** 0,07 se ≥ 60 gg	0,07 ** 0,05 se ≥ 60 gg	** Occupazioni di durata ≥ 60 giorni consecutivi (Coeff. 0,7)
Gestioni in convenzione, patrocinio o similari relative agli operatori del terzo settore; attività di autofinanziamento o beneficenza relative agli operatori del terzo settore (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Passi carrai (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Occupazioni del sottosuolo, ad esclusione dei servizi di pubblica utilità (art. 29 comma 7) (Coeff. 0,25)	0,18 ** 0,12 se ≥ 60 gg	0,12 ** 0,09 se ≥ 60 gg	0,09 ** 0,06 se ≥ 60 gg	** Occupazioni di durata ≥ 60 giorni consecutivi (Coeff. 0,7)
Occupazioni per la manutenzione delle reti per servizi di pubblica utilità (art. 32) (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	

Occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 24 comma 5) (Coeff. 0)	Gratuito	Gratuito	Gratuito	
Occupazione effettuata in occasione di eventi per fini non economici (art. 31 comma 1) (Coeff. 0,50)	0,35 ** 0,25 se ≥ 60 gg	0,25 ** 0,17 se ≥ 60 gg	0,18 ** 0,12 se ≥ 60 gg	** Occupazioni di durata ≥ 60 giorni consecutivi (Coeff. 0,7)
Occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi con capacità superiore a tremila litri (art. 54 comma 1) (Coeff. +0,25 ogni mille litri o frazione)	Da calcolare a seconda della capacità	Da calcolare a seconda della capacità	Da calcolare a seconda della capacità	Da calcolare a seconda della capacità
Altre casistiche (Coeff. 1,00)	0,70 ** 0,49 se ≥ 60 gg	0,49 ** 0,34 se ≥ 60 gg	0,35 ** 0,25 se ≥ 60 gg	** Occupazioni di durata ≥ 60 giorni consecutivi (Coeff. 0,7)

(Le tariffe sono arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso per i millesimi uguali o superiori al 5)

OCCUPAZIONE PERMANENTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	**Dal 1° gennaio 2024**
Tipologia di occupazione	***Tariffa***
Occupazioni con **cavi e condutture**, per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Art. 1, comma 826, L. 160/2019 e Art. 32 del Regolamento).	La tariffa è **forfetaria in base al numero di utenti ed è rivalutata annualmente con apposito atto – a cui si rimanda -** in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In assenza di utenti finali il canone si applica in base ai metri lineari di occupazione.
Occupazioni per le reti e **infrastrutture di comunicazione elettronica** effettuate sul demanio comunale o realizzate sul patrimonio indisponibile del Comune, (Art. 1, comma 831-bis L. 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108)	La tariffa è composta esclusivamente dal **canone non modificabile fisso per ogni impianto** (così come definito all'articolo 1 del decreto 259/2003), insistente sul territorio comunale, ed è **rivalutata annualmente con apposito atto – a cui si rimanda** - in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli impianti collocati in aree del patrimonio *disponibile* del Comune sono esclusi dalle previsioni in materia di canone unico; in questo caso il rapporto fra Comune e gestore è regolato da contratti di locazione che trovano la loro disciplina all'interno del diritto privato.

CUMULABILITÀ tra occupazione del suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari (art. 27 Regolamento)

L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del canone, ancorché da autorizzare, ai sensi del comma 833, art. 1 L. 160/2019:

lett. a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'**esercizio di culti** ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
lett. b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli **orari dei servizi pubblici di trasporto**, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
lett. c) **le occupazioni occasionali** di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

NOTA: Estratto art. 7 del Regolamento – comma 1 - Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di **pronto intervento di durata non superiore a 4 ore** con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, oppure **traslochi** di durata non superiore a 4 ore, che non comportino la chiusura completa di strade;
d) le occupazioni per operazioni di **manutenzione del verde** con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
e) l'esercizio di **mestieri girovaghi ed artistici** (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.

lett. d) le occupazioni con **impianti adibiti ai servizi pubblici** nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
lett. e) le occupazioni di aree cimiteriali;
lett. f) le occupazioni con **condutture idriche utilizzate per l'attività agricola**;
lett. r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono esenti dal pagamento del canone, ancorché da autorizzare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento:

- le infrastrutture relative le stazioni di **ricarica di veicoli elettrici** qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per **carico e scarico merci** per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, **addobbi** natalizi, festoni, luminarie e similari;
- le **rastrelliere** e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- i **balconi**, le verande, i bow window, le mensole, le tende e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- l'occupazione di suolo pubblico per la **posa di cappotti termici esterni**, finalizzati a raggiungere i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici fissati dalla normativa vigente in materia, a condizione che l'intervento risulti compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- le occupazioni, effettuate da privati, del sottosuolo stradale per **allacciamenti fognari**, condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni con apparecchi e distributori automatici e simili di modesta entità (inferiore a 1 mq);
- le occupazioni per la collocazione di elementi mobili d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, **fioriere** ecc..) ed **esposizione merce** da parte di esercenti di attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti la pubblica via, per una profondità massima di 70 cm., nel rispetto delle norme di igiene e a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che gli elementi mobili d'arredo siano mantenuti in perfetto stato. L'esposizione della merce non può permanere sul suolo pubblico negli orari di chiusura dell'attività.
- le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa l'esposizione, sull'area pubblica immediatamente adiacente agli edifici privati, dei **contenitori per la raccolta "porta a porta"** negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del relativo servizio pubblico;
- e occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di **lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune**;
- le occupazioni effettuate da società partecipate dal Comune alle quali sia stato esternalizzato un servizio pubblico comunale, e da imprese legate ad esse da un contratto di appalto, per lavori su suolo pubblico da eseguirsi attinenti a detto servizio;
- **le occupazioni patrocinate dal Comune**, effettuate in occasione di eventi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

Modalità e termini per il pagamento del canone (art. 73 Regolamento)

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

COMUNE DI CREVALCORE

Città Metropolitana di Bologna

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ART. 1, COMMI DA 816 A 836, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - APPROVAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Crevalcore, 07.11.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Mirna QUAGLIERI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Crevalcore, 09.11.2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to Daniela PECORI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111
Data Seduta 09/11/2023

Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL VICESEGRETARIO REGGENTE
F.to Marco Martelli	F.to Dott. Roberto Monaco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale.

Crevalcore, lì 04/12/2023

L' ISTRUTTORE TECNICO

Nika Bovenzi